

## Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22

### Articolo 1 - Oggetto

**1.1** Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificata dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di Contratti di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

**1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Ateneo**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per "**Selezione**", le modalità di selezione dei Contratti di Ricerca, disciplinate nel presente regolamento;
- c) per "**Commissione**", la Commissione giudicatrice incaricata della selezione dei Contratti di Ricerca;
- d) per "**Contrattista**" il personale non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 della Legge 240/2010.

### Articolo 2 - Caratteristiche essenziali

**2.1** Il Contrattista di Ricerca si connota per lo svolgimento esclusivo di specifici progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Al medesimo viene attribuito un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, correlato a uno specifico gruppo/settore scientifico-disciplinare, previa procedura di selezione pubblica di cui è assicurata la pubblicità degli atti.

**2.2.** I Contratti di Ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

**2.3** La durata complessiva dei contratti di ricerca, tenuto conto anche di quelli stipulati con altre Istituzioni, non può in ogni caso superare i cinque anni. Ai fini della durata complessiva non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**2.4** I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo universitario.

### Articolo 3 - Attivazione della procedura

**3.1** Compete al Consiglio di Amministrazione approvare, su proposta del Consiglio di Dipartimento oppure in caso di urgenza su proposta del Rettore, e tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione dei bandi di concorso per le posizioni di Contrattista di ricerca.

**3.2** La procedura di selezione, che assicura la valutazione comparativa dei candidati, sarà attivata mediante bando redatto in lingua italiana, ma possibilmente accompagnato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, e dovrà indicare:

- a) la durata;
- b) l'oggetto del programma di ricerca, con indicazione dei soggetti terzi che eventualmente concorrano al finanziamento;

- c) la Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza;
- d) Responsabile scientifico della ricerca;
- e) l'area o le aree pertinenti alla ricerca rientranti nello stesso gruppo/settore scientifico-disciplinare;
- f) informazioni dettagliate sul profilo richiesto, le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico, giuridico e previdenziale;
- g) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà allegare ai fini della valutazione, le modalità di selezione e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- h) numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura.

**3.3** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea. L'Ateneo si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare il bando sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

## Articolo 4 - Requisiti per la presentazione delle domande

**4.1** Possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottorato o di titolo equivalente conseguito all'estero. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alla procedura coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Nel caso in cui il titolo non venga conseguito nei 6 mesi decadrà il diritto al conferimento del contratto di ricerca.

**4.2** Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che abbia usufruito di contratti a tempo determinato (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

**4.3** Il conferimento del Contratto di Ricerca è incompatibile con ogni rapporto di lavoro con altri enti o persone, che sia svolto con carattere di continuità. In tal caso, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale siano specificate le caratteristiche dell'attività svolta e l'impegno a rinunciare in caso di conferimento del contratto e di ritenuta incompatibilità ai sensi del precedente periodo. Nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti Contratti di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare un'autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

**4.4** Non possono partecipare alle procedure di selezione il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

**5.1** Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero e quello dell'Ateneo. Fa fede la data di spedizione come acclarata dall'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

**5.2** Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo bando e la proposta progettuale relativa al programma di ricerca oggetto dello stesso.

## **Articolo 6 - Procedure di selezione dei candidati e criteri di valutazione**

**6.1** Per effettuare la selezione, l'Ateneo si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da non meno di tre Professori o Ricercatori, nella maggioranza appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e preferibilmente esterni all'Ateneo. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

**6.2** La Commissione dovrà valutare l'aderenza della proposta progettuale, presentata dal candidato, con il programma di ricerca oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. La Commissione individua i criteri ed i parametri con i quali procedere alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti; potrà, inoltre, avvalersi, in quanto applicabili, dei criteri stabiliti dall'art. 5 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24. Di tali criteri e parametri è data adeguata pubblicità.

**6.3** La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare le candidature presentate. Sono a disposizione della Commissione 100 punti, così distinti:

- di norma 30 punti per il curriculum e i titoli accademici;
- di norma 50 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate e per l'aderenza della proposta progettuale con il programma di ricerca oggetto del bando;
- di norma 20 punti per le competenze emerse in sede di colloquio.

Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

**6.4** I colloqui vertono sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. Essi potranno essere organizzati mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza presso un'aula o sala dell'Ateneo.

Il calendario delle date dei colloqui e le modalità di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e i candidati saranno convocati mediante e-mail all'indirizzo eletto ai fini della selezione con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo consenso dei candidati a un termine più breve. Il calendario delle date dei colloqui potrà essere indicato direttamente nel bando. I colloqui sono aperti al pubblico.

**6.5** Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo con indicazione degli eventuali candidati idonei meritevoli di chiamata.

La commissione può collocare i candidati meritevoli di chiamata in una graduatoria di merito.

**6.6** Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione, il Consiglio di Dipartimento formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata. In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, si può procedere alla chiamata del successivo in graduatoria, o di altro idoneo, secondo le precedenti modalità.

**6.7** Nei casi in cui le tempistiche di espletamento della procedura fossero particolarmente ristrette, in correlazione all'accesso a fondi pubblici o dell'Unione europea, le deliberazioni di cui al punto precedente possono essere delegate ad altri organi con le delibere di cui al punto 3.1.

## **Articolo 7 - Stipulazione del contratto, trattamento economico e giuridico**

**7.1** Al candidato selezionato dal Consiglio di Amministrazione verrà trasmesso, possibilmente mediante PEC, il testo del Contratto di Ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, oppure entro il diverso termine specificato nella lettera di trasmissione. Il Contratto ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

**7.2** Il Contratto è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare il godimento dello stesso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

**7.3** Salve diverse determinazioni che fossero assunte in sede di contrattazione collettiva, di cui al 7° comma dell'art. 22 della Legge 240/2010, ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera, tale trattamento economico può essere incrementato sulla base della complessità del progetto di ricerca e dell'impegno richiesto; in ogni modo, non può essere superata la soglia pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, fatta eccezione per le posizioni per cui vi sia un finanziamento esterno integrale o parziale.

**7.4** Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.

**7.5** Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto: a) dal D.Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; b) dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; c) dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo del Contratto di Ricerca. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale; in caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

**7.6** Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio Accademico.

**7.7** Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Articolo 8 - Diritti e doveri del Contrattista di Ricerca**

**8.1** I contrattisti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e possono partecipare ai Consigli di Dipartimento senza diritto di voto.

**8.2** I doveri specifici del Contrattista e le modalità di verifica della loro osservanza sono stabiliti dalla Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza, la quale si cura di nominare un Responsabile scientifico della ricerca ed eventualmente un Tutor.

**8.3** Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in conflitto di interessi o in concorrenza con quella che il Contrattista svolge in tale veste.

**8.4** Il contrattista può essere chiamato a svolgere, con il suo consenso, attività didattica entro il limite di 72 ore annue e altre attività per conto dell'Ateneo non inerenti al contratto di ricerca, purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico della ricerca.

**8.5** Il contratto di ricerca è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca.

Il Contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

## Articolo 9 - Proroga e Rinnovo

**9.1** L'attività del titolare di Contratto di Ricerca è sottoposta a valutazione annuale, e in ogni modo alla scadenza del Contratto, secondo i criteri normalmente adottati per la valutazione della ricerca. Nella valutazione annuale deve essere indicato il grado di conseguimento degli obiettivi della ricerca.

**9.2** Il Presidio di Qualità di Ateneo, anche utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento per la valutazione della ricerca, elabora opportuni indicatori che possano essere impiegati dal Consiglio di Dipartimento nella valutazione.

**9.3** Il Responsabile scientifico della ricerca presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e sul loro impatto nella comunità della Faculty LIUC.

**9.4** Il contratto di ricerca può essere prorogato fino a un ulteriore anno, nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

**9.5** Il Contratto di Ricerca può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.

**9.6** Il rinnovo, oppure la proroga, del Contratto di Ricerca, entro i limiti posti dall'art. 22 della Legge n. 240/2010, è proposto dal Responsabile scientifico della ricerca al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce il contrattista, delibera in merito sulla base di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti, svolta anche attraverso gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e sulla base dell'opportunità della prosecuzione della ricerca in rapporto alle linee strategiche pertinenti. Nel caso in cui il programma di ricerca non risulti ancora completato, il rinnovo è condizionato alla valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di rinnovo o di proroga, unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 10 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

**10.1** La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

**10.2** Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

**10.3** È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

**10.4** Costituisce giusta causa di recesso dal contratto la circostanza che, ad esito della valutazione annuale di cui ai punti da 9.1 a 9.3, risulti che la ricerca non ha raggiunto un sufficiente grado di avanzamento a causa dello scarso impegno del contrattista.

## Articolo 11 - Efficacia

**11.1** Il presente regolamento, in deroga all'art. 9 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.